

Il tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

Il Tribunale di Reggio Emilia, in esecuzione dell'art. 161 del codice di procedura civile, ha convocato in camera di consiglio il giorno 27/12/2012, alle ore 10.00, i signori dott. Rosaria Savastano, dott. Luciano Varotti e dott. Giovanni Fanticini, giudici della Sezione fallimentare, per deliberare sul ricorso proposto dalla Orlandini Impresa Edile Srl, con sede in San Polo d'Enza (Re), via Camillo Prampolini n° 12, per la concessione del concordato preventivo.

riunito in camera di consiglio e così composto:
dottorressa **Rosaria Savastano** presidente
dottor **Luciano Varotti** giudice rel.
dottor **Giovanni Fanticini** giudice
ha emesso il seguente

M 27/2012 C.P.

decreto

letto il ricorso proposto dalla Orlandini Impresa Edile Srl, con sede in San Polo d'Enza (Re), via Camillo Prampolini n° 12;

rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;

rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;

rilevato che l'imprenditore svolge attività commerciale e si trova in stato di insolvenza;

rilevato che nel ricorso l'imprenditore ricorrente si è riservato di presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione prevista dall'articolo 160, 2° e 3° comma, della legge fallimentare, entro un termine fissato dal tribunale;

che a tal fine il ricorrente ha chiesto la concessione del termine massimo di legge;

che al ricorso sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto l'imprenditore non ha presentato nei due anni precedenti analogo ricorso con riserva, al quale non ha fatto seguito l'ammissione al concordato preventivo o l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

che il ricorso con riserva contiene la descrizione sommaria della proposta concordataria che l'imprenditore intende proporre;


che, in considerazione della complessità delle operazioni poste a servizio della proposta stessa, appare congrua la concessione del termine meglio specificato in dispositivo;

rilevato che il tribunale deve stabilire gli obblighi informativi periodici, anche finanziari, che il ricorrente deve assolvere;

ritenuto che - in considerazione della complessità della procedura, della prevista continuazione dell'attività d'impresa e delle informazioni che il tribunale dovrà assumere ai sensi dell'articolo 161 e 152 *quinquies*

si ritiene ammissibile la nomina da parte del tribunale di un ausiliario, ai sensi dell'articolo 58 del codice di procedura civile, nella persona di un professionista che provveda ad assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dei contabili dell'azienda e di altre fonti di conoscenza;

che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato



CASO **it**

all'ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all'ausiliario;

che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa nell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115 (Testo unico delle spese di giustizia), a tenore del quale «ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;

che, durante il termine concesso, appare opportuno che l'imprenditore assolva ai seguenti obblighi informativi periodici: (i) l'ausiliario nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore con relazioni mensili sugli atti compiuti dall'imprenditore; (ii) l'imprenditore presenterà all'ausiliario nominato un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente;

visto l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

I. assegna alla ricorrente termine per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 160 commi 2 e 3, il termine di giorni 30

II. nomina quale ausiliario il dottor il dottor
MARCO DE VUCCIO

III. stabilisce il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro 20.000,00 pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento dell'ausiliario nominato;

IV. dispone i seguenti obblighi informativi periodici: (i) l'ausiliario nominato provvederà alla sorveglianza dell'attività d'impresa e riferirà al giudice relatore con relazioni mensili sugli atti compiuti dall'imprenditore; (ii) dispone che l'imprenditore presenti all'ausiliario nominato un prospetto finanziario mensile, corredato da una dettagliata relazione, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel mese precedente;

V. si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo alla scadenza del termine sub I o all'esito del deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all'articolo, 160 commi 2 e 3, se anteriore.

Così deciso in Reggio Emilia il 24-10-12, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

Il presidente
Rosaria Salasano

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[firma]

